



Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori. La corresponsione del predetto incremento del 20% è subordinata alla verifica, da parte del Direttore Generale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati".

L'erogazione del compenso aggiuntivo è, quindi, subordinata alla sussistenza di determinati presupposti, non altrimenti surrogabili: i) l'assegnazione da parte del Direttore Generale, *ex ante*, anno per anno, ai singoli direttori, di specifici obiettivi da raggiungere; ii) l'accertamento *ex post* dei risultati di gestione ottenuti da ciascuno di essi; iii) la fissazione di parametri per la misurazione dei risultati medesimi".

Il quadro normativo di riferimento impone una "misurazione dell'azione amministrativa", basata sulla "costruzione di obiettivi", alla luce di un sistema di indicatori di attività" e di "valutazione dei risultati della gestione".

Un tale meccanismo per l'attribuzione degli emolumenti accessori, quale il trattamento premiante in contestazione, risulta indispensabile anche sul piano dei principi generali.

L'art. 97, comma 1, Cost. individua nel principio del buon andamento il canone giuridico di riferimento dell'assetto funzionale (e organizzativo) della pubblica amministrazione. Il principio di buon andamento, in particolare, si riferisce alla valutazione complessiva dell'attività amministrativa: esso è stato oggetto di un'interpretazione volta ad enfatizzarne la valenza di strumento destinato a migliorare il rendimento dell'apparato pubblico.

Il principio si riflette nei criteri di efficacia ed economicità menzionati dall'art. 1 della legge n. 241 del 1990.

Si tratta di criteri funzionali di matrice economico-aziendalistica, normalmente adottati per la gestione delle attività private. I canoni di azione ispirati a ragioni di efficientismo non sono appannaggio esclusivo delle attività di interesse privato e individuale volte alla massimizzazione del profitto. Tali canoni entrano a pieno titolo anche nel circuito della razionalità dell'agire amministrativo. L'obiettivo è quello della massimizzazione dell'utile amministrativo, attraverso il miglioramento della *performance* degli apparati.

E' questo il significato del richiamo ai criteri di efficacia ed economicità (art. 1 della legge n. 241 del 1990) in cui si riflette il principio costituzionale del buon andamento.

Nelle scienze economico-aziendalistiche, le nozioni di economicità e di efficacia vengono impiegate in relazione all'uso delle risorse disponibili, al fine di stabilire le modalità più convenienti di impiego. Le due nozioni, quindi, confluiscono nella nozione più generale di "efficienza produttiva" di un sistema aziendale.

Nella prospettiva propria dell'economia del benessere, la condizione di efficienza complessiva di un sistema globalmente considerato di attività produttive e di scambio si definisce allocazione ottimale delle risorse, in grado di realizzare la massimizzazione del benessere collettivo (c.d. efficienza paretiana).

La considerazione delle risorse utilizzate vale a porre in evidenza la questione della diligenza e della accuratezza nella gestione amministrativo-finanziaria, rilevante principalmente ai fini dei controlli e delle responsabilità. La considerazione dei risultati vale anche a porre in evidenza la questione della performance organizzativa, cioè dell'apparato nel suo complesso, e quella individuale dei dipendenti, a partire dalla dirigenza.

La nozione di efficienza in ambito economico può ricevere un'applicazione più specifica, quando guarda all'azione singola di un unico organismo produttivo, come nella fattispecie.

In questa prospettiva, economicità, efficacia ed efficienza (ovvero, le "3 E" nella "vulgata" di stampo economico-aziendalistico) si integrano tra di loro nel definire i nessi esistenti tra obiettivi

predefiniti e perseguiti, risultati attesi e realizzati e risorse (umane, finanziarie e materiali) acquisite e impiegate. Ognuna delle "3 E" riguarda specificamente una modalità relazionale e richiede quindi di essere considerata singolarmente. Anche se tutte convergono verso lo stesso fine: la valutazione complessiva circa l'impiego razionale delle risorse e l'utilità di una determinata azione (o pluralità coordinata di esse). Questa valutazione si sostanzia in un giudizio circa l'adeguatezza dell'azione amministrativa rispetto alla finalità della massimizzazione della convenienza dell'azione stessa, mediante la verifica dei suoi costi, rendimenti e risultati.

In definitiva, dunque, i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella loro integrazione, impongono, la "misurazione dell'azione amministrativa", basata sulla assegnazione di specifici obiettivi da raggiungere, sull'accertamento *ex post* dei risultati di gestione effettivamente ottenuti sulla base di parametri prestabiliti per la misurazione dei risultati stessi.

Tutto questo, nella fattispecie, non è avvenuto.

Le delibere in contestazione sono state adottate dal convenuto in difetto assoluto dei presupposti legittimanti l'attribuzione del trattamento economico basato integrativo.

Segnatamente, nelle delibere n. 1029, n. 1030 e n. 1033 del 14.10.2013, con le quali sono stati dichiarati raggiunti i risultati prefissati, con conseguente riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico ai relativi Dirigenti, il Direttore Generale non ha fornito alcun riscontro in merito ai criteri e agli indicatori adoperati per la valutazione. Difatti, nel corpo della delibera, la formula utilizzata è la seguente: "si delibera di ritenere pienamente raggiunti gli obiettivi".

Il Xxxxx, in questo modo, è incorso nella violazione dei principi generali e della disciplina di riferimento, non ancorando, come avrebbe dovuto, la corresponsione dell'integrazione retributiva a parametri oggettivi e misurabili.

Il compenso accessorio è stato attribuito, nella sostanza, in via automatica, senza alcun riscontro oggettivo della produttività e meritevolezza dei beneficiari, ovvero in palese assenza dei requisiti di legge.

La condotta del Xxxxx è improntata a colpa grave dovuta ad assoluta negligenza, con conseguente responsabilità per danno erariale derivante dall'aver determinato, mediante l'adozione delle citate Deliberazioni, un ingiustificato esborso finanziario pari a complessivi euro 63.164,82 a carico della A.U.S.L. Roma G.

Nei confronti del convenuto, pertanto, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter fare applicazione, nella fattispecie, del potere di ridurre la misura del risarcimento del danno (art. 1, comma l-bis, della legge n. 20/94).

Occorre considerare, infatti, che la Regione Lazio, al termine dei diciotto mesi dal conferimento dell'incarico al Direttore Generale, lo aveva sottoposto ad una valutazione sulla base degli obiettivi effettivamente conseguiti, subordinando il rinnovo del mandato al raggiungimento dei ridetti obiettivi.

Ove la Regione Lazio avesse ritenuto non realizzati gli obiettivi fissati, non avrebbe confermato la carica al Dott. Xxxxx, per ulteriori diciotto mesi, come invece è avvenuto.

Ciò non vale a escludere la colpa grave in relazione alla condotta oggetto del presente giudizio, ma è comunque circostanza che questo Collegio ritiene di considerare nell'esercizio di un potere di riduzione del risarcimento correlato alla funzione sanzionatoria della responsabilità amministrativa e finalizzato a calibrare e comminare la giusta sanzione all'autore dell'illecito.

In questa prospettiva, occorre anche considerare che il XXXXX, in qualità di Direttore Generale, non ha mai percepito alcuna maggiorazione sul trattamento riservato alla carica

apicale, fissata nella misura del 30% (pari ad oltre € 30.000,00 annui), come si evince dalle relative buste paga che il convenuto ha allegato alla memoria di costituzione.

Alla luce di ciò, il collegio ritiene equo ridurre la misura del risarcimento al 10% del danno cagionato, e quindi a € 6.316,00 la somma dovuta dal convenuto, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi dalla presente sentenza fino al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando:

ACCOGLIE

l'atto di citazione del P.R. e, per l'effetto,

CONDANNA

il sig. Xxxxx Xxxxx Xxxxx al pagamento della somma di euro 6.316,00, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'A.U.S.L. Roma G, oltre interessi dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, da rifondere in favore dello Stato, sono liquidate in euro 355,01 (trecentocinquantacinque/01).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2017.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Marco Fratini

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2018

Il Dirigente

F.to Paola Lo Giudice